

		Sent. n. 81/2024/R	
		REPUBBLICA ITALIANA	
		IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
		LA CORTE DEI CONTI	
		SEZIONE GIURISDIZIONALE	
		PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
		composta dai seguenti magistrati:	
	Vittorio RAELI	Presidente	
	Marco CATALANO	Consigliere	
	Andrea GIORDANO	Primo Referendario relatore	
		ha pronunciato la seguente	
		SENTENZA	
		nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46189 proposto a istanza del	
		Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione	
		Emilia-Romagna della Corte dei conti nei confronti di COSTAGLIOLA	
		Alessio , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Dario Bolognesi del Foro di	
		Ferrara e Michele Bolognesi del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato	
		presso lo Studio legale del primo;	
		Visto l'atto di citazione;	
		Vista l'istanza di rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 del c.g.c. presentata dal	
		convenuto COSTAGLIOLA Alessio;	
		Visto il parere reso in data 26 marzo 2024 dalla Procura attrice;	
		Visto il decreto con il quale la Sezione ha accolto l'istanza di rito abbreviato	
		presentata da parte convenuta, determinando la somma per la definizione	
		del giudizio con il detto rito alternativo nell'importo di € 4.500,00 e fissando il	
		termine per il versamento del suddetto importo, con onere di deposito presso	
			1

la Segreteria della Sezione della documentazione attestante in maniera certa e definitiva l'avvenuto pagamento;

Vista la documentazione contabile depositata dal difensore del convenuto, comprovante l'avvenuto regolare versamento di che trattasi da parte del proprio assistito;

Uditi, nell'odierna udienza del 18 settembre 2024:

il relatore Dott. Andrea Giordano;

il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Domenico De Nicolo;

l'Avv. Claudia Calabrese, in sostituzione degli Avv.ti Dario Bolognesi del Foro di Ferrara e Michele Bolognesi del Foro di Bologna, per
COSTAGLIOLA Alessio

FATTO

Con atto di citazione ex art. 86 c.g.c., preceduto da rituale invito a dedurre, la Procura ha evocato in giudizio il Sig. Alessio COSTAGLIOLA, chiedendo la condanna del medesimo al risarcimento del danno patrimoniale e all'immagine, per il complessivo importo di € 10.593,94, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento ai fatti denunciati – giusta nota prot. n. 0255377/2019 – dal Comandante del R.T.L.A. Emilia-Romagna della Guardia di Finanza e accertati giusta sentenza n. 583/2020 del GIP presso il Tribunale penale di Bologna.

In data 29 marzo 2024, parte convenuta si è costituita in giudizio, chiedendo, in via preliminare, la definizione del processo contabile nelle forme del giudizio abbreviato e, in ogni caso, il rigetto delle attoree pretese siccome asseritamente infondate.

Al fascicolo di causa risulta acquisito il parere favorevole reso dalla Procura

Sent. n. 81/2024/R

Regionale in data 26 marzo 2024, in ordine alla definizione del giudizio con rito abbreviato giusta pagamento dell'importo di € 4.500,00.

Alla camera di consiglio fissata per deliberare sull'istanza di definizione in forma abbreviata, il difensore della parte ha insistito nella richiesta di definizione del giudizio con rito abbreviato per il proprio assistito, offrendo in pagamento la somma di € 4.500,00.

Il Sostituto Procuratore Generale ha confermato il già reso parere favorevole.

Con decreto, la Sezione ha accolto la richiesta di rito abbreviato, determinando la somma dovuta per la definizione del giudizio nell'importo di € 4.500,00 e fissando il termine per il versamento del suddetto importo, con onere di deposito, presso la Segreteria della Sezione, della documentazione attestante in maniera certa e definitiva l'avvenuto pagamento.

Il difensore del COSTAGLIOLA ha depositato la documentazione contabile comprovante il pagamento di che trattasi da parte del proprio assistito.

All'odierna camera di consiglio, le parti hanno concluso per la definizione del giudizio secondo il rito abbreviato.

DIRITTO

L'art. 130 d.lgs. n. 174 del 2016, c.d. Codice della giustizia contabile, ha introdotto, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità, in consonanza con le più recenti dinamiche del diritto processuale interno e comparato, e allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario, il c.d. rito abbreviato.

Quest'ultimo consente al convenuto in primo grado, previa acquisizione del concorde parere del Pubblico Ministero, di presentare, in sede di comparsa

Sent. n. 81/2024/R

di costituzione e risposta, un'istanza per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al cinquanta per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione (*"In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione"*).

Nell'ambito di tale giudizio, l'organo decidente è chiamato ad accertare, in forza di una cognizione allo stato degli atti, la sussistenza delle condizioni formali di ammissibilità dell'istanza e la congruità della somma proposta per la definizione del giudizio, tenuto conto della gravità della condotta e dell'entità del danno.

Ove l'istanza sia ritenuta ammissibile e accoglibile, il Collegio, motivando in ordine alla congruità della somma proposta in ragione della gravità della condotta del convenuto e dell'entità del danno, determina, con decreto in camera di consiglio, la somma dovuta, stabilendo un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento della stessa.

Con lo stesso provvedimento di accoglimento dell'istanza di rito abbreviato, fissa la successiva udienza in camera di consiglio per accertare l'avvenuto versamento, in unica soluzione, della somma determinata (art. 130, comma 7).

Se il pagamento della somma fissata con il decreto risulta effettuato

Sent. n. 81/2024/R

tempestivamente e regolarmente, il Collegio *“definisce il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese”* (art. 130, comma 8). Trattasi, per espressa previsione positiva (art. 130, comma 9), di sentenza non impugnabile.

Tutto ciò premesso, considerata la richiesta di definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato, visto il parere favorevole del P.M., si è ritenuto che, alla luce del complessivo contegno di parte convenuta, non ricorresse un'ipotesi di doloso arricchimento del danneggiante.

Pure si è rilevata, come si rileva, la congruità della somma proposta dalla parte, sia in ragione della gravità della condotta del COSTAGLIOLA, anche considerate le deduzioni di parte convenuta contenute in comparsa, sia dell'entità del danno, per come dedotto e provato dall'organo requirente.

All'odierna udienza in camera di consiglio, sia il P.M. sia il difensore del convenuto hanno concluso nel senso di ritenere adempiuti gli obblighi di legge, per l'effetto chiedendo entrambi la definizione del giudizio secondo il rito abbreviato.

Il Collegio, preso atto del rituale deposito della documentazione riguardante l'avvenuto regolare versamento effettuato dalla parte convenuta nei termini, nella misura e con le modalità stabilite nel decreto, deve dunque procedere alla definizione alternativa del giudizio ai sensi dell'art. 130 del d.lgs. n. 174 del 2016.

Tale definizione non determina una cessazione della materia del contendere, rappresentando piuttosto una modalità atipica di conclusione della lite che presuppone, sotto il profilo sostanziale e oggettivo, la sopravvenienza di fatti tali da comportare il venir meno delle ragioni di

contrasto tra le parti e, con queste, della necessità di una pronuncia di merito (ad es., Sez. Veneto, n. 53/2017).

Dato lo specifico prescritto dell'art. 130, comma 8, c.g.c., questo Collegio non può esimersi dal provvedere sulle spese processuali.

Invero, l'inciso per cui *“Il Collegio definisce il giudizio con sentenza provvedendo sulle spese”* impone che si faccia riferimento alla generale disciplina delle spese, di cui all'art. 31 c.g.c.; disciplina che non consente la compensazione, se non nei circoscritti casi di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o di definizione del giudizio in relazione a questioni pregiudiziali o preliminari (art. 31, comma 3, c.g.c.).

Neppure ricorrono quelle peculiari ipotesi in cui lo stesso d.lgs. n. 174/2016 autorizza l'esercizio del potere di compensazione; ipotesi che, come quelle ex artt. 110 e 111 c.g.c., devono leggersi secondo un principio di stretta tassatività, in linea con l'art. 14 Preleggi.

L'art. 110 disciplina, infatti, l'estinzione per rinuncia agli atti del processo, prevedendo che (diversamente dall'art. 306 c.p.c.) tale fattispecie estintiva *“non dà luogo a pronuncia sulle spese”* e il successivo art. 111 contempla l'altrettanto peculiare ipotesi di estinzione per c.d. inattività della parte, che comporta, quale positivo corollario, che *“Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute”* (art. 111, comma 8, c.g.c.).

Non ricorrono, nel caso di specie, né una rinuncia agli atti, nei termini di cui all'art. 110, né un'ipotesi di inattività della c.d. parte diligente, non potendosi sussumere l'esito *lato sensu* estintivo, con cui pur culmina il rito alternativo

Sent. n. 81/2024/R

ex art. 130 c.g.c., né nell'alveo dell'art. 110 né in quello dell'art. 111.

L'insussistenza dei presupposti della compensazione delle spese, per come delineati dal detto art. 31, comma 3, c.g.c., né, comunque, di quelle analoghe gravi ed eccezionali ragioni richiamate dalla recente giurisprudenza costituzionale (C. cost., sent. 19 aprile 2018, n. 77, emessa in relazione all'art. 92, comma 2, c.p.c.), impone, dunque, l'applicazione del principio di cui agli artt. 31, comma 1, c.g.c. e 91 c.p.c., in sintonia con l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza contabile in materia.

Le spese si pongono a carico della parte convenuta e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna,

ACCERTATO

l'avvenuto regolare versamento della somma di € 4.500,00, determinata con decreto, nel rispetto dei termini e delle condizioni ivi previste, per la definizione del giudizio di responsabilità n. 46189 con il rito abbreviato ai sensi dell'art. 130, comma 8, c.g.c., definitivamente pronunciando,

DICHIARA

l'estinzione del giudizio n. 46189 nei confronti del convenuto COSTAGLIOLA Alessio in relazione alla fattispecie di responsabilità amministrativa di cui all'atto di citazione in epigrafe.

Ai sensi dell'art. 138, comma 8, c.g.c., condanna il convenuto COSTAGLIOLA Alessio al pagamento delle relative spese di giudizio, che vengono quantificate nell'importo di € 96,00 (novantasei/00).

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente sentenza alla

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 18 settembre

2024.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Andrea GIORDANO

f.to digitalmente	f.to digitalmente
-------------------	-------------------

Depositata in Segreteria il 23 ottobre 2024

Il Direttore di Segreteria

Dr. Laurino Macerola

F.to digitalmente